

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET PER REDDITO

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell'autocertificazione è opportuno rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico della Azienda.

Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale

- 1) La **dichiarazione è resa dall'interessato** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
 - genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
 - tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
 - amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto.
 - interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
- 2) Per **reddito complessivo lordo** ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:
mod. CUD
mod. 730
mod. UNICO persone fisiche
- 3) Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.
Pertanto **non si considera il nucleo anagrafico**, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.
Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:
 - coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all'estero;
 - e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
 - a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b). i discendenti dei figli
 - c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d). i genitori adottivi
 - e). i generi e le nuore;
 - f). il suocero e la suocera;
 - g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
- 4) **Esenzione per soggetti disoccupati:**
 - 1) **Condizione di disoccupazione:** ai fini dell'esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti che, all'atto della prescrizione, hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze.
I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione dal ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l'impiego o gli altri organismi autorizzati o accreditati (come prevede una nota del Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003 prot. 100/SCPS/Que/4,6403).
 - 2) **Condizione di reddito:** l'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- 5) **Esenzione per soggetti con età superiore a 65 anni:** l'esenzione viene rilasciata con validità illimitata, ma ogni anno l'assistito è tenuto a verificare che le sue condizioni reddituali rimangano tali da poter aver diritto a tale esenzione, ovvero di non superare il tetto di **36.151,98** euro per il nucleo familiare. Qualora si accorga di superare tale tetto, è tenuto a darne comunicazione all'azienda, richiedendo la revoca del certificato.

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda USL, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009, è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

VALIDITÀ

In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l'assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità **fino al 31 dicembre** dell'anno in corso.

Per i bambini di **età inferiore ai 6 anni**, il certificato ha validità fino al compimento dei 6 anni di età.

Per gli assistiti di **età superiore ai 65 anni**, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell'assistito.

Per gli assistiti che **hanno l'assistenza temporanea (es: presso azienda diversa da quella di residenza)**, la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

PERDE IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE.

Annullamento del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l'eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruitive in regime di esenzione da inizio anno. L'azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione.

Revoca del certificato:

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc). L'azienda anche in questo caso provvederà al ritiro del certificato di esenzione.